

DECRETO 24 aprile 2018.

Modifica delle schede di monitoraggio per la prescrizione di antibiotici iniettabili.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del S.S.N.;

Visto il D.Lvo n. 502/92, riguardante il riordino della disciplina della materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni;

Visto l'art. 32, comma 9, della legge n. 449/1997, il quale prevede che le regioni, le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere sono tenute ad assicurare un'attività di vigilanza e controllo sull'uso corretto ed efficace delle risorse attraverso un'analisi sistematica dei dati concernenti le attività ospedaliere e le attività relative agli altri livelli di assistenza e i relativi costi;

Visto il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Vista la legge 16 novembre 2001, n. 405;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 ed, in particolare, l'articolo 1, commi 181 e 183;

Vista l'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 ed, in particolare, l'art. 9 "Comitato paritetico permanente per l'erogazione dei LEA" e l'art. 12 "Tavolo di verifica degli adempimenti";

Visto il D.D.G. n. 6267 del 19 settembre 2005, recante "Linee guida per la corretta prescrizione a carico del SSN e regolamento per le contestazioni ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge n. 425/96";

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 di riordino del Servizio sanitario regionale;

Visto il D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012 e, in particolare, l'art. 15, comma 3, e ss.mm.ii;

Visto il D.A. n. 2126 del 7 novembre 2016, con il quale sono state introdotte le "Schede di monitoraggio per la prescrizione di antibiotici iniettabili";

Visto il D.P.C.M. 12 gennaio 2017 sui Livelli essenziali di assistenza e successive modificazioni;

Vista la nota prot. n. 18078 del 19 maggio 2017 del garante per la protezione dei dati personali, con la quale evidenzia che è necessario adottare provvedimenti finalizzati a garantire la trasmissione diretta delle schede alle Aziende sanitarie dai medici prescrittori, senza l'intermediazione delle farmacie;

Rilevata la necessità di assicurare la riconducibilità di ciascuna scheda alla corrispondente prescrizione SSN;

Considerato che l'Assessorato regionale della salute, con nota prot. n. 45237 del 31 maggio 2017, al fine di coniugare le esigenze di controllo dell'appropriatezza prescrittiva al diritto di tutela dei dati personali, ha proposto al garante per la protezione dei dati personali di superare la criticità rilevata prevedendo l'invio, da parte del medico prescrittore direttamente all'ASP di riferimento, della scheda opportunamente modificata con l'inclusione del campo relativo al numero della ricetta cui la stessa si riferisce;

Vista la nota prot. n. 10095/2018 del 4 aprile 2018, con la quale il garante per la protezione dei dati personali comunica che in tal modo non si ravvisano i presupposti per l'adozione di un provvedimento dell'Autorità;

Ritenuto, pertanto, di dover modificare la scheda in argomento, includendo il campo relativo al numero della ricetta, prevedendone l'invio direttamente all'ASP di riferimento;

Visto il D.lgs n. 33/2013 di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Vista la legge regionale n. 21/2014 e, in particolare, l'art. 68, recante "Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa";

Decreta:

Art. 1

La scheda di monitoraggio per la prescrizione degli antibiotici iniettabili, di cui al D.A. n. 2126/2016, è modificata come da modello allegato al presente decreto.

Ai fini del monitoraggio e controllo dell'appropriatezza prescrittiva della prescrizione a carico del SSR di antibiotici iniettabili, il prescrittore che redige la ricetta SSN, incluso il medico ospedaliero, deve compilare la suddetta scheda ed inviarla all'ASP di riferimento.

Art. 2

Le Strutture sanitarie si devono impegnare ad adottare i provvedimenti necessari alla stretta osservanza del presente decreto attivando iniziative tese a controllare l'appropriatezza prescrittiva e l'andamento della spesa.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e sarà trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale dell'Assessorato della salute ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione.

Palermo, 24 aprile 2018.

RAZZA

Scheda per la prescrizione di antibiotici ad uso iniettivo